

COMUNE DI VOLTERRA

Guida per il contribuente al tributo comunale Tassa sui Rifiuti (TARI) 2014

PREMESSA

A decorrere dall'anno 2014, per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per i servizi indivisibili comunali, si pagheranno due nuovi tributi, in precedenza assolti dalla TARES, autonomi e distinti, disciplinati dal Comune con specifici Regolamenti.

A seguito, infatti, dell'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta dall'articolo 1, commi 639 e ss., della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), il corrispettivo dei citati servizi (di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di quelli indivisibili) sarà assolto con il pagamento rispettivamente della TARI e della TASI.

La prima (TARI) è prevista a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato in regime di privativa pubblica (cioè dal Comune), mentre la seconda (TASI) è a copertura dei costi dei servizi comunali.

Rispetto alla TARES, la TARI non presenta sostanziali novità, in particolare è stata eliminata la quota di maggiorazione del tributo pari a 0,30 euro al mq. che doveva essere versata direttamente allo Stato.

PER COSA SI PAGA E PER COSA NON SI PAGA

Sono soggetti al tributo i locali o le aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In pratica sono assoggettati alla TARI tutti i fabbricati (abitazioni, loro pertinenze, immobili produttivi, uffici ecc.) nei quali, in conseguenza di una presenza umana (anche solo potenziale), si ha una possibile produzione di rifiuti urbani e assimilati.

Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

Sono pertanto escluse dal tributo:

- ✓ Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni o locali tassabili (giardini, piazzali, terrazze scoperte), ad eccezione delle aree scoperte operative (cioè quelle

direttamente destinate all'attività produttiva ad esempio pedane per la somministrazione all'esterno, campeggi ecc.).

- ✓ Centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- ✓ La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- ✓ Locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso, i locali (quali le unità immobiliari adibite a civile abitazione) e le aree privi di mobili e suppellettili e sprovvisi di contratti attivi di fornitura del servizio idrico ed elettrico;
- ✓ Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- ✓ Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
- ✓ Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- ✓ Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- ✓ I locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- ✓ Locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali;
- ✓ Le superfici adibite all'allevamento di animali;
- ✓ Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, depositi agricoli quali legnaie, fienili e simili;
- ✓ Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

- ✓ In generale tutte le superfici delle utenze non domestiche ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.

CHI DEVE PAGARE

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

1) Se l'immobile è utilizzato dal proprietario come abitazione principale: è tenuto al pagamento il proprietario con tariffa commisurata al numero di componenti del suo nucleo familiare

2) Se l'immobile è affittato: è tenuto al pagamento l'inquilino con tariffa commisurata al numero di componenti del suo nucleo familiare

3) Se l'immobile è tenuto a disposizione del proprietario: è tenuto al pagamento il proprietario con tariffa commisurata ad un nucleo familiare convenzionalmente stabilito di 3 componenti, ad eccezione delle unità immobiliari aventi superficie calpestabile uguale o inferiore a mq. 40 per le quali si assume una tariffa commisurata ad un nucleo familiare pari a 2 componenti.

In caso di utilizzi temporanei di durata prevista non superiore a sei mesi (per esempio locazioni turistiche o comunque di breve durata), il tributo è dovuto soltanto dal proprietario.

COME SI CALCOLA LA TARIFFA

La tariffa TARI si compone di due quote diverse: una fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e una variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La tariffa delle utenze domestiche si articola in una quota fissa espressa con una tariffa al metro quadro e una variabile espressa in una somma annua, commisurate entrambe al numero dei componenti del nucleo familiare.

Le tariffe approvate per le utenze domestiche dal Comune di Volterra sono le seguenti:

COMUNE DI VOLTERRA
TARIFFE 2014 - UTENZE DOMESTICHE

	Quota Fissa	Quota Variabile
N° componenti	€/Mq 2014	€/anno 2014
1	0,98	82,14
2	1,07	126,94
3	1,16	156,81
4	1,25	186,68
5	1,33	201,61
6 o più	1,40	224,02

Tariffe al netto di addizionale provinciale (5%)

In pratica per una abitazione di 80 metri quadrati occupata da una famiglia di 4 persone il tributo di competenza comunale si calcolerà con la seguente formula:

$$(1,25*80) + 186,68 = 286,68$$

Per ottenere la somma complessiva da pagare occorrerà aggiungere l'addizionale provinciale (5%).

In pratica la formula completa sarà così composta:

€ 286,68(quota comunale) +

$286,68*5\% = \mathbf{€ 14,33}$ (quota provinciale) =

€ 301,00(Totale da pagare arrotondato)

La tariffa delle utenze non domestiche si articola anch'essa in due quote, una fissa e una variabile, espresse però entrambe con una tariffa al metro quadro.

Le tariffe approvate per le utenze non domestiche dal Comune di Volterra sono le seguenti:

COMUNE DI VOLTERRA
TARIFFE 2014 - UTENZE NON DOMESTICHE

Cat158	DESCRIZIONE	PARTE FISSA €/MQ	PARTE VARIABILE €/MQ	TARIFFA €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,95	1,13	2,08
2	Cinematografi e teatri	1,33	1,21	2,54
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,44	1,48	2,92
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,79	1,83	3,62
5	Stabilimenti balneari	1,22	1,43	2,65
6	Esposizioni, autosaloni	1,37	1,62	2,99
7	Alberghi con ristorante	2,22	2,48	4,70
8	Alberghi senza ristorante	1,66	1,99	3,65
9	Case di cura e riposo	1,97	2,21	4,18
10	Ospedali	1,82	2,03	3,85
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,15	2,48	4,63
12	Banche ed istituti di credito	2,22	2,69	4,91
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,04	2,28	4,32
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,13	2,38	4,51
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,91	2,08	3,99
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,95	3,23	6,18
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	2,17	2,42	4,59
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,64	2,17	3,81
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,93	3,12	5,05
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,53	1,83	3,36
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,51	1,80	3,31
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,98	7,32	13,30
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,90	9,22	17,12
24	Bar, caffè, pasticceria	4,65	5,38	10,03
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,88	3,45	6,33
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,30	3,69	6,99
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,42	8,62	17,04
28	Ipermercati di generi misti	3,61	4,22	7,83
29	Banchi di mercato genere alimentari	11,08	12,39	23,47
30	Discoteche, night club	3,66	4,04	7,70

Tariffe al netto di addizionale provinciale (5%)

In pratica per una attività appartenente alla categoria 25 di superficie pari a 50 metri quadrati, il tributo di competenza comunale si calcolerà con la seguente formula:

$$(6,33*50) = 316,50$$

Per ottenere la somma complessiva da pagare occorrerà aggiungere l'addizionale provinciale (5%).

In pratica la formula completa sarà così composta:

€ **316,50**(quota comunale) +

$316,50*5\% =$ € **15,83**(quota provinciale) =

€ **333,00**(Totale da pagare arrotondato)

COME SI PAGHERA' NEL 2014

La TARI per l'anno 2014 si pagherà, nel Comune di Volterra, in 2 rate, un acconto ed un saldo, scadenti, rispettivamente, il **16 Ottobre 2014** ed il **16 Aprile 2015**, mediante invio di apposito avviso di pagamento utilizzando i modelli F24 precompilati ed allegati al predetto avviso.

Gli importi indicati nel suddetto avviso dovranno essere versati entro e non oltre le scadenze indicate, anche in un'unica soluzione, utilizzando sempre i due modelli F24 allegati e precompilati.

Per le occupazioni/detenzioni iniziate o cessate nel corso del 2014, e già comunicate all'Ufficio Tributi, gli importi sono commisurati al periodo di occupazione del 2014, applicando le tariffe 2014.

Ai contribuenti che non effettueranno il pagamento dell'avviso sarà successivamente notificato un sollecito di pagamento in unica rata (maggiorato delle sole spese di notifica). In caso di mancato pagamento di detto sollecito entro 60 giorni dalla notifica, scatterà la sanzione del 30% per omesso versamento e, in caso di ulteriore morosità, il recupero coattivo con aggravio delle relative spese legali e interessi.

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Le agevolazioni e le riduzioni sono disciplinate dagli articoli da 17 a 21 del Regolamento Comunale.

In sintesi sono previste per le utenze domestiche:

- 1) Riduzione del 20% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che realizzano attività di compostaggio domestico;
- 2) Riduzione del 60% per le utenze distanti oltre 500 metri dal più vicino centro di raccolta dei rifiuti.
- 3) Esenzione dal pagamento per locali occupati da soggetti che, non raggiungendo il minimo vitale, vengono segnalati dai servizi sociali della ASL con apposita relazione;
- 4) Riduzione del 30% della quota variabile per le utenze domestiche utilizzate da nuclei familiari composti, al primo gennaio dell'anno di imposizione, di quattro componenti, aventi un reddito ISEE per l'anno precedente inferiore a euro 15.000;
- 5) Riduzione del 50% della quota variabile per le utenze domestiche utilizzate da nuclei familiari composti, al primo gennaio dell'anno di imposizione, di cinque o più componenti, aventi un reddito ISEE per l'anno precedente inferiore a euro 15.000;
- 6) Riduzione del 50% della quota variabile per le utenze domestiche utilizzate da nuclei familiari composti esclusivamente, al primo gennaio dell'anno di imposizione, da soggetti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con indicatore ISEE, relativo a redditi dell'anno precedente, non superiore a euro 12.000;

Per le utenze non domestiche:

- 1) Riduzione della quota variabile per le attività che avviano al recupero rifiuti qualitativamente assimilati tramite soggetti diversi dal gestore pubblico calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati recuperati e la produzione complessiva di rifiuti assimilati prodotti dall'utenza nell'anno (fino ad una quota massima del 30%);
- 2) Riduzione del 60% per le utenze distanti oltre 500 metri dal più vicino centro di raccolta dei rifiuti.
- 3) Riduzione del 30% per locali ed aree scoperte operative ad uso stagionale non superiore a 6 mesi continuativi o quattro giorni settimanali.

COME COMUNICARE

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo (nuova iscrizione, variazione di un utenza precedentemente iscritta, subentro ad utenza già esistente, richiesta riduzioni ecc) utilizzando il modello di dichiarazione disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito istituzionale dell'Ente.

La dichiarazione deve essere presentata entro il **31 Gennaio** dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI, per cui, se non sono intervenute variazioni, non c'è necessità di fare niente.

SANZIONI

Le sanzioni in ordine all'applicazione della TARI sono disposte dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997 e D.lgs. 472/1997 come segue:

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo: sanzione 30%.
- 2) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richieste di informazioni da parte del Comune, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 3) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Le sanzioni di cui ai punti 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Gli interessi sono dovuti pari al tasso legale vigente.